



AS 1836

Disegno di legge recante Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse

ALCUNE PRIME CONSIDERAZIONI GENERALI

Ad oggi in Italia non si è ancora realizzata in maniera complessiva un'attività censuaria sulle aree industriali dismesse, se non a livello di Regioni o Enti locali. Secondo indagini ISTAT riferite al 2012 sembrerebbe che tali aree rappresentino il 3% del territorio nazionale, una superficie di circa 9.000 kmq, pari a quella della regione dell'Umbria, della quale circa il 30% collocata in ambito urbano. Alcune Regioni hanno avviato attività di indagine sul territorio in questo ambito, ad esempio in Lombardia sono stati individuati otto i milioni di metri quadrati occupati da 200 aree dismesse nelle sole tre Province di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Le informazioni raccolte con il censimento svolto in sono andate ad alimentare il Sistema Informativo Territoriale regionale, confrontabile con i dati della pianificazione comunale ed è stata realizzata la "Banca dati geografica per il censimento e il marketing territoriale delle aree dismesse", consultabile online.

*Si ritiene quindi prioritario che il DDL preveda **l'avvio di un'attività di indagine per pervenire in tempi certi ad una mappatura delle aree su tutto il territorio nazionale**, utile ad una razionale ed ordinata programmazione degli interventi, oltre che per le attività di pianificazione territoriale da svolgere ai diversi livelli di governo.*

Parimenti, l'ordinamento italiano non comprende ad oggi una definizione di "area dismessa" e sul punto il DDL in esame non sembra apportare alcuna novità. Si segnala a tale proposito che sempre la Regione Lombardia nel 2007 con la legge n. 1/2007, ha stabilito i requisiti caratteristici delle "aree industriali dismesse", ovvero una superficie coperta superiore a 2000 mq e la cessazione delle attività economiche su oltre il 50% dell'area da più di 4 anni .

*E' quindi necessario che **la norma in esame, che demanda alle regioni la definizione di area industriale dismessa, venga integrata con la previsione di una definizione più puntuale, con il fine di dettare condizioni di omogeneità sul territorio.***

La Strategia Tematica per la protezione del suolo della Commissione Europea pone l'accento sulla necessità di garantire l'utilizzo sostenibile del suolo. Con questo obiettivo vengono individuati alcuni pilastri nella definizione di politiche europee, nazionali e locali. In particolare, si richiama l'obiettivo di integrazione delle politiche di difesa del suolo con le altre politiche settoriali.

*Il DDL dovrebbe quindi **includere un richiamo più forte alle politiche di sviluppo urbano, oltre che alle misure di difesa del suolo e di bonifica dei siti contaminati - sono fase di discussione avanzata alla Camera il DDL consumo suolo e al Senato il DDL green economy - che devono essere ragionevolmente integrate, prevedendo anche forme di snellimento delle procedure amministrative, con quelle di pianificazione territoriale e riqualificazione urbana, al fine di perseguire gli obiettivi di protezione del suolo e di riduzione della contaminazione.***

Risulta poi non del tutto chiara la procedura individuata dall'articolo 2 del DDL in esame per l'attuazione dei progetti e per la definizione e attuazione degli interventi, soprattutto rispetto a quali siano i soggetti coinvolti attivamente nel processo.

*In merito agli **Accordi di programma** per l'adozione dei progetti, di cui al comma **2 dell'articolo 2**, è bene innanzitutto **chiarire quali sono i soggetti sottoscrittori**, che si ritiene debbano essere **Comune, Regione e Ministero dello Sviluppo Economico.***

Al comma 3 dell'articolo 2 si dovrà poi inserire un esplicito riferimento agli Enti locali, oltre che alle Regioni, quali soggetti che potranno avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa per la definizione e l'attuazione degli interventi.

*Al **comma 4 dell'articolo 2**, infine, si dovrà prevedere che il **confronto di merito sul decreto ministeriale che dovrà definire criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo, sia con la Conferenza Unificata, così da coinvolgere anche i livelli locali di governo nelle scelte che avranno un impatto sui territori.***

Rispetto alle misure di sostegno previste, 50 milioni di euro l'anno nel triennio 2015-2017, nell'apprezzare il lodevole intento di sostenere le attività con un meccanismo di cofinanziamento, si segnala che la sola Regione Emilia Romagna, che nell'anno 2000 con una ricognizione sugli ambiti da riqualificare nei Comuni dell'Emilia-Romagna aveva individuato 800 ettari di aree dismesse, tra il 2000 e il 2010 la ha destinato contributi finalizzati ad interventi di riqualificazione urbana per circa 100 milioni di euro, cui si sono sommati 140 milioni da parte dei Comuni e 800 di soggetti privati, per un investimento complessivo superiore al miliardo che ha riguardato 70 interventi.

*Risulta quindi evidente la necessità di **prevedere un meccanismo di finanziamento più strutturato, complesso e consistente**, attraverso ad esempio ad un chiaro richiamo alle risorse dei privati e alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020, **oltre che durevole nel tempo**. Rispetto alle **coperture finanziarie**, indicate nella misura di 75 milioni di euro annui, derivanti dal fondo istituito dal comma 5 dell'articolo 10 del Decreto legge 29/11/2004 n. 282, si pone all'attenzione del legislatore la finalità di detto fondo, che è volto ad "agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale", sembrerebbe quindi che possa essere destinato alle sole agevolazioni di cui all'articolo 4 del DDL in esame.*